

AVVISO

1. **Autorità giudiziari innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**
T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. 6934/2013.
2. **Nome dei ricorrenti:** Mannacio Luigi e Zeccolini Raffaele.
- 2.1. **Indicazione delle Amministrazioni resistenti:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Università degli Studi di Milano, Seconda Università di Napoli, Università degli Studi di Pavia, "Sapienza" Università di Roma e Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
3. **Estremi dei provvedimenti impugnati:**
 - a. D.M. 14 febbraio 2013 n. 109 e allegati rubricato "*modalità e contenuti prove di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a.a. 2013/2013*", nella parte in cui consente la formulazione della graduatoria unica in via sperimentale dando al candidato la possibilità di scegliere sole tre opzioni (ovvero tre Atenei) e non anche tutti gli Atenei italiani insieme e comunque nella parte in cui, anche interpretato, non permette ai ricorrenti di immatricolarsi al corso di laurea di cui in parola e di tutta la normativa in atti nella parte in cui prevede il test d'accesso ad aprile;
 - b. tabella pubblicata nel D.M. 14 febbraio 2013 n. 109 con cui vengono illustrati i posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a.a. 2013/2014 nella parte in cui, anche interpretato, non permette ai ricorrenti di immatricolarsi al corso di laurea di cui in parola;
 - c. D.M. 14 febbraio 2013 n. 109 nella parte in cui limita il numero degli iscrivibili al primo anno a livello nazionale a soli 290 anziché al numero di posti dello scorso anno e ai 356 come richiesto dal Ministero della Salute con il D.M. 28 giugno 2012 n. 197 e in ogni caso nella parte in cui, anche interpretato, impedisce ai ricorrenti di immatricolarsi al corso di laurea di cui in oggetto per tutti i motivi in atti;
 - d. D.M. 28 giugno 2012 n. 197 a cui rinvia apoditticamente il D.M. 14 febbraio 2013 nella parte in cui definisce i posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2012/2013 e in ogni caso nella parte in cui, anche interpretato, impedisce ai ricorrenti di immatricolarsi al corso di laurea di cui in oggetto e per tutte le censure in atti;
 - e. D.M. del 24 aprile 2013 n. 334 rubricato "*modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014*" nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di immatricolarsi al corso di laurea di cui trattasi ed in particolare all'art. 3 riporta al D.M. 14 febbraio 2013 n. 109 per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese;
 - f. D.M. 12 giugno 2013 n. 449 rubricato "*modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014*" ed in particolare all'art. 3 riporta al D.M. 14 febbraio 2013 n. 109 per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese;
 - g. avviso del 27 novembre 2012, protocollo n. 1296 sulla definizione della data per la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua

- inglese, a.a. 2013/2014, nella parte in cui è fissata la data di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese;
- h. dei bandi d'Ateneo in atti e in particolare del bando dell'Ateneo ove i ricorrenti hanno svolto la prova approvato con d.r. 0185 del 14 febbraio 2013 ed allegati e della rettifica effettuata con d.r. n. 0242 del 22 febbraio 2013 nonché delle graduatorie allegate anche del Cineca e dei relativi scorrimenti e sempre nella parte in cui non includono parte ricorrente non ammettendola al corso indicato come prima opzione;
 - i. tutti i provvedimenti richiamati e/o menzionati nel bando di cui al punto precedente, ivi compresa ogni eventuale e connessa deliberazione, benché non conosciuta, adottata dagli organi accademici competenti e/o richiamata nel bando medesimo e sempre in *parte qua* e ove occorrer possa;
 - j. prova di ammissione predisposta dalla Commissione all'uopo deputata dal Ministero e, in particolare, dei quesiti meglio specificati in atti e nelle perizie sempre in atti, solo nella parte in cui pregiudicano la collocazione di parte ricorrente e, in particolare dei quesiti nn. 5, 6, 14, 21, 35,47, 54;
 - k. "news" (avviso) del Miur pubblicato sul sito di accesso programmato con il quale si comunicava che tutte le opzioni dei quesiti nn. 5 e 54 sono state considerate tutte corrette e con il quale si comunicava che per il quesito n. 14 la risposta corretta è diversa da quella individuata dal compito ministeriale con le risposte esatte e di tutti gli atti sottesi e connessi;
 - l. verbali della predetta Commissione, nonché degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione stessa ha individuato i sessanta quesiti, e degli atti della predetta Commissione e del M.I.U.R. con cui gli stessi quesiti sono stati resi esecutivi, nonché nella parte in cui non contengono l'attestazione della validità prescritta dal Decreto ancora oggi non noto sebbene richiesto;
 - m. tutti i verbali delle operazioni concorsuali anche e soprattutto nella parte in cui si viola il principio dell'anonimato e della segretezza della prova per i motivi in atti ivi comprese le istruzioni di concorso nella parte in cui si impone ai concorrenti di tenere sul banco d'esame la carta di identità;
 - n. tutti gli atti connessi anche indirettamente ai documenti e agli atti sopra indicati, anche non conosciuti, nella parte in cui, anche interpretati, non permettono ai ricorrenti di immatricolarsi al corso di laurea di cui in oggetto.

3.1 Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 33 34, 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE, DELL' ART. 2, PAR. 1, DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 240/2010. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ.

1. La scelta di optare per una graduatoria unica, ma limitare la scelta del candidato a sole 3 sedi è sicuramente illegittima. Siffatta decisione, infatti, viola senza dubbio norme costituzionali ed *in primis* il principio di uguaglianza, se si pensa che nel concorso per l'ammissione alla stessa facoltà di Medicina e Chirurgia e Protesi Dentaria per questo anno accademico (a.a. 2013/2014) i candidati hanno avuto la possibilità di selezionare tutte le sedi italiane in cui detta facoltà è attiva.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

1. La prova predisposta dal Ministero era formata da un test di n. 60 domande a risposta multipla che, tuttavia, per stessa ammissione ministeriale presentavano numerosi errori, risultando perciò viziate. Nella specie è accaduto che, così come confessato dallo stesso M.I.U.R., alcuni quesiti sono stati formulati in maniera incomprensibile, altri privi di risposte corrette fra quelle indicate, altri ancora con più di una risposta possibile.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

1. Il M.I.U.R., nel susseguirsi delle revisioni, ha dimenticato che, oltre alle due domande abbonate, ve ne erano altre 4 domande che presentavano quesiti dubbi, errati o fuori programma. Proprio queste domande hanno inciso sulla prova di parte ricorrente, a cui non è stato consentito di collocarsi in posizione utile in graduatoria.

IV. SULLA OMESSA ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. DEL 14 FEBBRAIO 2013 E DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE FONTI DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, RADICALE E OMESSA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO, TRAVISAMENTO DI CIRCOSTANZA DI FATTO DI DIRITTO, IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA, MANIFESTA ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487, DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DELL'ART. 2 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI E DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E LIBERO MERCATO. ULTERIORE PROFILO DELL'ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. Gli art. 3 e 4 della legge 264/1999 prevedono un sistema per determinare e garantire la programmazione e la decisione sui posti da mettere a bando. Sennonchè il Decreto impugnato non prevede alcuna istruttoria nella determinazione dei posti da bandire, limitandosi a stabilire, nei suoi "Ritenuto" e "Considerato", che "non ci sono variazioni significative nella determinazione del numero dei posti". In poche parole il decreto ammette che per determinare i posti non è stata fatta istruttoria e ci si è riferiti a quella, errata, dell'anno precedente.

V. INCOMPETENZA, VIOLAZIONE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI, ESORBITANZA NORMATIVA E ANCORA SULLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA MINISTERIALE. VIOLAZIONE DELLO STESSO D.M. DEL 14 FEBBRAIO 2013. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ E DELL'ART. 97 COST.

1. Sempre con riferimento ai due quesiti di cui lo stesso MIUR ha confermato l'erroneità, nel caso di specie, non sussiste alcun Decreto ministeriale che possa mettere in luce l'iter procedimentale che ha portato il MIUR ad annullare e ad abbonare le domande o comunque un atto che giustifichi, una volta rilevati gli errori, un'alterazione del numero di quesiti, che nello specifico da 60 sono divenuti 58.

VI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 14 FEBBRAIO 2013 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. Anche quest'anno, così come negli anni precedenti, nonostante le ammonizioni provenienti dai diversi TT.AA.RR. italiani, dal Consiglio di Stato e dal C.G.A., nei confronti di altri Atenei e volte a garantire il principio dell'anonimato nei concorsi pubblici, le Università resistenti hanno agito in violazione di tale principio. Difatti, durante l'espletamento della prova, i Commissari hanno preteso che i candidati svolgessero la prova esponendo sul banco il documento di identità.

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO I DEL D.M. 14 FEBBRAIO 2013.

1. Il CINECA - Cambridge Assessment, incaricato della correzione degli elaborati degli Atenei resistenti, non ha redatto alcun verbale che avesse registrato le operazioni di correzione.

VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.LGS. DEL 14 GENNAIO 2008 N. 21. ESORBITANZA NORMATIVA. VIOLAZIONE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI E DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ' E DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO.

1. Errata applicazione delle prescrizioni di legge di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 gennaio 2008.

IX. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEIO

1. Il bando di concorso prevedeva che oltre ai posti per i comunitari ve ne fossero alcuni riservati a cittadini extracomunitari. L'Ateneo ha provveduto alla redazione di un'apposita graduatoria degli extracomunitari partecipanti. Alcuni dei posti riservati ai cittadini extracomunitari degli anni precedenti, tuttavia, non sono stati assegnati. La parte resistente, nonostante ciò, continua a non ritenere di dover ridistribuire i posti rimasti vacanti e a non accogliere le istanze di chi, come parte ricorrente, ne ha chiesto l'attribuzione.

4. **Indicazione dei controinteressati:** alla data 28.01.2014 tutti i soggetti immatricolati nei sei atenei ove è previsto l'insegnamento di medicina inglese.

5. **Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 6940/2013) nella sottosezione "*Ricerca ricorso*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio-Roma della sezione T.A.R.*"

6. **La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 9598/2013 (SCARICA).**

7. **Testo integrale del ricorso (SCARICA).**

- 7.1 **Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA).**